

## **Zes Unica, investimenti anche prima della comunicazione**

Roberto Lenzi

Zes Unica, gli investimenti 2026 possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell'entrata in vigore della misura. Attenzione, però, alla nozione di avvio: può essere sufficiente un ordine o un altro impegno giuridicamente vincolante assunto prima dell'entrata in vigore per escludere il progetto dall'agevolazione.

La risposta, non scontata, è la n. 169/2026 dell'agenzia delle Entrate. L'amministrazione conferma da una parte che per accedere al credito d'imposta Zes Unica 2026 non è necessario attendere la presentazione della comunicazione preventiva prima di avviare l'investimento. L'investimento può essere già avviato, anche se la comunicazione preventiva è trasmessa soltanto dal 31 marzo al 30 maggio 2026. In un passaggio successivo, però, sostiene che non è possibile retrocedere a prima dell'entrata in vigore della norma.

È questo uno degli effetti più rilevanti del chiarimento fornito. L'agenzia delle Entrate specifica che la regola generale, contenuta nell'articolo 6, paragrafo 2, del Gber (regolamento Ue sugli aiuti di Stato), stabilisce che gli aiuti hanno un effetto di incentivazione solo se il beneficiario presenta una domanda ante investimento. Tale regola viene sterilizzata dal successivo paragrafo 4 dell'articolo 6 del Gber. La disposizione opera espressamente in deroga alla regola generale e stabilisce che, nel caso delle misure sotto forma di agevolazioni fiscali, l'effetto di incentivazione sussiste se sono rispettate due condizioni.

La prima riguarda il fatto che la misura deve attribuire il diritto all'aiuto sulla base di criteri oggettivi, senza un ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro.

La seconda riguarda, invece, il fatto che la misura deve essere stata adottata ed essere entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionata.

Per questa ragione, ai fini degli incentivi Zes, non è necessario che l'avvio del progetto sia successivo alla comunicazione preventiva.

L'impresa deve, invece, verificare che l'impegno ad acquistare non sia anteriore all'entrata in vigore della misura agevolativa.

L'Agenzia ricorda infatti che il credito d'imposta Zes Unica, originariamente istituito dall'articolo 16 del Dl 124/2023, è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, esteso dalla legge di Bilancio 2026 agli investimenti ammissibili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

La stessa Agenzia sintetizza il principio affermando che sono esclusi dall'ambito di applicazione del credito Zes Unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa.

Per verificare il rispetto del termine non basta stabilire quando l'investimento è stato "effettuato" secondo le regole fiscali. Bisogna individuare quando il progetto è stato avviato secondo il Gber.

La risposta n. 169/2026 è molto chiara sul punto.

Per "avvio" dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell'investimento, oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA